



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. AR 9/19
introdotta da Pierluigi Cima;

rilevato che l'istante ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio in data 13.5.2019,
che successivamente, con depositi effettuati in data 4.9.2019 e 28.11.2019, ha presentato una
proposta di piano del consumatore e che con la memoria del 1.3.2020 ha chiesto in via
principale l'omologazione del piano del consumatore e, in subordine, l'apertura della procedura
di liquidazione;

osservato, quanto alla domanda sulla quale il ricorrente insiste in via principale - proposta di
piano del consumatore con dilazione ventennale del pagamento dei crediti prelatizi - , che,
facendo applicazione dei principi espressi in proposito dalla Suprema Corte (17834/19) -
secondo cui nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei
crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione purché sia data ad essi la
possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore - , la proposta non soddisfa i
requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/12, in quanto il creditore ipotecario di primo grado
(che rappresenta circa il 50% dell'esposizione debitoria complessiva del ricorrente), interpellato
dal professionista con funzioni di OCC, ha manifestato il proprio dissenso rispetto alla
omologazione del piano proposto dal ricorrente (relazione del professionista del 28.2.2020);
ritenuto, infatti, che la previsione del pagamento del creditore ipotecario dissenziente in un arco
temporale pari a venti anni contrasta sia con quanto prescritto dall'art. 8, comma 4, L. 3/12,
(che, in deroga al principio generale secondo cui il creditore privilegiato ha diritto al pagamento
immediato - art. 1186 c.c.; artt. 55, 59, 169, 201, LF; 18, d.lg. 270/1999 e 8, d.l. 347/2003 -
attribuisce al consumatore la possibilità di differire tale pagamento esclusivamente nel limite di
un anno decorrente dall'omologazione) sia con il principio della scadenza anticipata dei debiti
pecuniari al momento dell'apertura del concorso, pacificamente applicabile alle procedure di
sovraindebitamento (Cass. 17834/19);



ritenuto che sussistono le condizioni per accogliere la domanda subordinata di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-*ter* L. n. 3/2012;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore versa in stato di sovrindebitamento;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- il debitore non ha fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

osservato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

P.Q.M.

rigetta la domanda proposta in via principale;

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di PIERLUIGI CIMA;

nomina liquidatore la dott.ssa ALESSANDRA MORBIDELLI;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;

fissa la data del 29.5.2020 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

dispone che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;

fissa al liquidatore termine al 10.4.2020 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;



avverte il liquidatore che il programma di liquidazione *ex art.14 novies* L. n. 3/2012 – contenente la valutazione circa opportunità del subentro nelle procedure esecutive pendenti *ex art. 14-novies*, comma 2, e l'indicazione dei vantaggi per i creditori derivanti dall'eventuale scelta di non subentrare - va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale a cura della cancelleria;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

dispone che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 6.3.2020

Il Giudice



Avv. Marilena Di Genova
Viale delle Milizie n. 34
00192 Roma
Tel.0688654090 fax.065656186

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14 TER LEGGE N. 3/2012

Il sottoscritto **Cima Pierluigi**, nato a Civitavecchia il 9 novembre 1971, residente in Civitavecchia, Via Largo Lago di Bolsena n. 1, codice fiscale: CMI PLG 71S09 C773P, rappresentato e difesa, giusta procura allegata all'istanza di nomina dell'OCC dell'1 giugno 2017, dall'Avv. Marilena Di Genova (codice fiscale: DGN MLN 75E67 E 205I), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, Viale delle Milizie n. 34, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec: marilenadigenova@ordineavvocatiroma.org

premesse che

- con istanza depositata avanti a Codesto Tribunale in data 1 giugno 2017, il ricorrente ha chiesto la nomina di un professionista quale Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15, c. 9, Legge n. 3/2012;
- che con provvedimento n. 738/2017 r.a.v.g., il Tribunale ha nominato OCC la Dott.ssa Alessandra Morbidelli

tanto premesso

il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, nei confronti dei propri creditori, una proposta di piano di liquidazione ai sensi della predetta legge.

SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA.

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, richiesti per l'applicazione della disciplina di cui alla legge n. 3/2012.

Infatti il ricorrente non è soggetto fallibile, avendo assunto obbligazioni in qualità di consumatore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c.2, legge n. 3/2012, il ricorrente non è soggetto assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi e intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento per aver contratto debiti per il mutuo con cui è stato finanziato l'acquisto della casa e altri minori, ai quali non è riuscito poi più a far fronte, avendo perso il lavoro e avendo successivamente trovato solo occupazioni precarie.

Come meglio dettagliato *infra*, i debiti accumulati ammontano a:

Euro 194.462,62 per il mutuo contratto con Banca Popolare di Spoleto garantito da ipoteca di primo grado a garanzia di un mutuo di originari Euro 196.000,00 concesso con atto a rogito Notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri in data 20 maggio 2010 repertorio n. 28488 raccolta n. 7744, registrato a Civitavecchia il 26 giugno 2010 al n. 1547 serie 1T sull'immobile meglio appresso descritto;

Euro 100.000,00 per il mutuo fondiario con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. garantito da ipoteca volontaria n. 501 di formalità iscritta in data 16 maggio 2013 a garanzia di un mutuo di originari Euro 100.000,00 concesso con atto a rogito Notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri in data 14 maggio 2013 repertorio n. 37166 raccolta n. 11840, regolarmente registrato, sull'immobile meglio appresso descritto;

Euro 83.749,00 per n. 3 posizioni debitorie con Banca Ifis (Euro 14.769,04 + 19308,14 + 49672,17);

Euro 12764,89 per Equitalia Sud S.p.A, per un totale complessivo di Euro 390.976,51 (trecentonovantamilanovecentosettantasei virgola cinquantuno)

Il ricorrente è titolare di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati, essendo proprietario unicamente delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Civitavecchia, Largo Lago di Bolsena n 1 e precisamente:

appartamento posto al piano quinto distinto con il numero interno venti dell'edificio "A" composto da 5,5 vani catastali;

locale cantina posto al piano terra distinto con il numero 14 della superficie catastale di mq 7

dati catastali proprietà.

Dette porzioni immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 24, particella 1314, subalterni:

20, Largo Lago di Bolsena n. 1, piano 5, interno 20, edificio A, z.c.3, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, superficie catastale mq 119, totale escluse aree scoperte mq 114, rendita Euro 639,12 (l'appartamento);

32, Largo Lago di Bolsena n. 1, piano T, interno T4, edificio A, z.c.3, categoria C/2, classe 2, mq 8, superficie catastale mq 7, rendita Euro 32,64 (la cantina)

Il medesimo ha subito azioni giudiziali da parte del creditore principale che hanno sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile.

Dunque, tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile, il ricorrente è sovraindebitato ai sensi della legge n. 3/2012 e pertanto, la sua situazione integra i presupposti di ammissibilità alla procedura di composizione della crisi.

Essendo il debito accumulato di natura privata, la procedura che il ricorrente intende proporre è quella del piano di liquidazione.

CENNI STORICI.

La situazione di sovraindebitamento in cui il ricorrente è venuto a trovarsi è dovuta ad impegni finanziari assunti e non più onorati a causa della perdita del lavoro e, di conseguenza, del reddito.

In data 20 maggio 2010 il ricorrente stipulava un contratto di mutuo di originari Euro 196000,00 concesso con atto a rogito Notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri di Civitavecchia per l'acquisto dell'immobile sopra descritto a seguito del quale veniva iscritta su detto immobile ipoteca di primo grado n. 1538 di formalità in data 25 maggio 2010.

In data 14 maggio 2013 il ricorrente stipulava un nuovo contratto di mutuo di originari Euro 100.000,00 concesso con atto a rogito Notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri di Civitavecchia a seguito del quale veniva iscritta ipoteca di secondo grado n. 501 in data 16 maggio 2013 sul medesimo immobile.

Il signor Cima Pierluigi risulta essere altresì fidejussore per originari Euro 45000,00 di CIMAUTO s.r.l. nel contratto di fidejussione a garanzia di qualunque operazione bancaria con limitazione di importo (fidejussione omnibus) sottoscritto in data 11 aprile 2008 a favore di Banca Monte dei Paschi di Sinea , nonché di Euro 18003,83, credito ceduto a Banca IFIS in data 22 giugno 2015, oltre ad Euro 13387, 51 ed Euro 46954,75 nei confronti della stessa.

E' altresì debitore nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. (ora Agenzia della Riscossione) a seguito di definizione agevolata di Euro 12764,89.

Al momento dell'assunzione dei finanziamenti , il signor Cima era titolare di contratto di lavoro all'interno della CIMAUTO s.r.l. che gli consentivano di far fronte agli impegni finanziari assunti.

Tale circostanza è evidente dal fatto che comunque gli istituti finanziari hanno continuato a concedergli credito, in considerazione della sua capacità reddituale di restituzione.

Appare il caso di far notare all'Ill.mo Giudice che a parere della scrivente ci troviamo di fronte ad una classica fattispecie di "concessione abusiva del credito al consumatore".

Orbene ai sensi dell'art 124 bis T.U.B prima della conclusione del contratto di finanziamento il l'intermediario finanziario deve valutare il merito creditizio del consumatore.

In sostanza il finanziatore preliminarmente all'erogazione del credito, per dir meglio durante la fase istruttoria, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate.

Nel caso in cui il consumatore immeritevole sia stato ulteriormente finanziato, l'istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità nell'inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento della condizione economica del debitore anziché attenuarla (cfr cass n. 7030/2006).

Nell' ipotesi di erogazione di un "credito non sostenibile" a seguito di violazione dell'obbligo di astensione, in conseguenza dell'esito negativo della valutazione del merito creditizio, l'opinione maggioritaria ritiene possibile concedere al debitore-consumatore corretto la dilatazione dei termini di pagamento delle rate, la riduzione o addirittura l'eliminazione degli interessi moratori, e nei casi più gravi di inadempimento da parte del creditore, la riduzione o l'eliminazione degli interessi compensativi.

Per innalzare il livello di tutela del consumatore è per l'appunto quello dell'esdebitazione di cui alla L. 3/12.

Per tale motivo si ritiene sussistente il requisito della meritevolezza, avendo il debitore assunto il debito secondo criteri prudenziali, cioè quando le condizioni reddituali lo consentivano.

Va evidenziato tuttavia che il signor Cima Pierluigi, a causa del dissesto finanziario della CIMAUTO s.r.l., i cui bilanci si fermano all'anno 2012, ha perso il proprio posto di lavoro e dunque la propria fonte reddituale. Il medesimo si è subito attivato per una nuova occupazione e tuttavia da allora ha svolto attività con redditi non sufficienti nemmeno al proprio sostentamento.

A seguito della nomina dell'OCC, il ricorrente effettuava proposte di risanamento della propria posizione debitoria al fine di poter adempiere le obbligazioni assunte.

In particolare, la Banca Intesa Sanpaolo si dimostrava disposta ad accettare la proposta formulata dal signor Cima Pierluigi e consistente nel pagamento del 40 % del debito vantato pari ad Euro 56896 mediante rateizzo in n. 240 rate mensili al tasso del 2,5% (rata di Euro 237);

La Banca Ifis accettava il pagamento del 35% del debito vantato pari ad Euro 30.000,00 (debito totale Euro 83749,00) mediante il pagamento di 108 rate di Euro 278 ciascuna;

Per Equitalia alcuna proposta veniva presentata essendo già il signor Cima Pierluigi in regime di definizione agevolata ed in regola con il pagamento delle rate.

Veniva presentata al creditore principale Banca di Spoleto ulteriore proposta consistente nel pagamento immediato di Euro 20000,00 da corrispondere alla omologa del piano e rate di euro 600,00 per 24 anni. Tale proposta non veniva accettata ed anzi decideva di non aderire ad alcuna di esse ed anzi intraprendeva azione esecutiva nei confronti del signor Cima Pierluigi.

Attualmente il signor Cima Pierluigi non ha entrate regolari e a stento guadagna cifre sufficienti al proprio sostentamento.

LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE.

Per soddisfare i creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione e, in generale, delle norme di legge, il ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori il proprio bene immobile, non avendo trovato adesione dei creditori tutti alle proprie proposte che avrebbero consentito agli stessi sicuramente un soddisfacimento maggiore rispetto ad intraprendere una azione esecutiva.

Come detto, l'immobile è oggetto di esecuzione, essendo pendente dinanzi al Tribunale di Civitavecchia R.g.e. n. 181/2017.

Non avendo altre soluzioni, è intenzione pertanto del ricorrente adoperarsi per vendere l'immobile al prezzo di mercato e non a quello inferiore che ne deriverebbe dalla vendita all'asta , oltre che a correre il rischio che lo stesso resti invenduti.

Frattanto, la possibilità concreta di accettare le proposte di acquisto è subordinata alla condizione che, in sede di ammissione, il Giudice Delegato disponga la sospensione dell'esecuzione in corso ex art. 12 bis, c.2, 1 cit.

Il piano è dunque incentrato essenzialmente sulla vendita dell'immobile di proprietà mediante trattativa privata e solo in subordine, per il caso in cui il Giudice non ritenga percorribile la soluzione privatistica, si procederà mediante procedura competitiva.

Dovendosi procedere nel caso di specie alla nomina del liquidatore, tenuto conto delle circostanze si chiede che sia nominato lo stesso OCC , stante l'attenzione e la conoscenza della situazione prospettava, anche al fine di contenere i costi della procedura.

Sulla legittimità della vendita a trattativa privata.

La legittimità della vendita a trattativa privata, nell'ambito di una esecuzione "privatizzata" del piano una volta omologato è rinvenibile considerando, innanzitutto, che la procedura del piano del consumatore, secondo la attuale disciplina di cui alla Legge n. 3/2012, non prevede il ricorso alla procedura competitiva:

a) congruità del prezzo offerto

A fronte di una stima del valore dell'immobile imparziale e pubblica, quale è la valutazione individuata dai meccanismi d'asta, la vendita a trattativa privata consentirebbe la vendita al valore di mercato;

b) convenienza del prezzo offerto

Si deve evidenziare e sottolineare che il prezzo offerto sarebbe comunque maggiore del prezzo minimo d'asta;

c) trasparenza

La procedura di sovraindebitamento, ai fini anche delle scelte relative alla fase esecutiva della presente procedura, sarà gestita in modo trasparente: ai creditori saranno fornite puntuali informazioni sulla modalità esecutiva prescelta dal Giudice in sede di ammissione alla procedura.

Atteso, dunque, che la ipotizzata vendita a trattativa privata, è legittima e conveniente e, comunque non pregiudica i creditori, la stessa deve ritenersi ammissibile e, peraltro, come detto, la decisione finale sulle modalità esecutive del Piano sarà rimessa al Giudice.

Si precisa che il reddito del signor **Cima Pierluigi** è costituito da compensi modesti che risultano appena sufficienti ad assicurare al debitore il proprio sostentamento e che , per tale ragione, non verranno utilizzati ai fini della realizzazione del piano.

Per completezza si dà atto che non vi sono atti dispositivi negli ultimi 5 anni e si allegano altresì le dichiarazioni dei redditi

Sul fronte del passivo, il piano tiene conto di tutte le passività riferibili al ricorrente .

Al pagamento sarà provveduto al momento della vendita dell'immobile che dovrà avvenire entro sei mesi dalla omologazione del piano.

Lo stesso OCC ha ritenuto la proposta fattibile, oltre che conveniente in ragione della predetta proposta, come da relazione particolareggiata allegata

Tanto premesso

CHIEDE


che sia aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, con fissazione dell'udienza ex art. 12 bis legge n. 3/2012.

Chiede altresì, che per i motivi in premessa sia disposta, sempre in base al citato art. 12 bis, la improcedibilità/sospensione di tutte le esecuzioni al medesimo riferibili e, in particolare, l'esecuzione immobiliare n. 181/2017 R.G.E.

Si producono;

- 1) Nomina OCC
- 2) Visura catastale immobili di proprietà del signor Cima Pierluigi
- 3) Procedura esecutiva n.181/2017
- 4) Dichiarazione redditi
- 5) Piano passività
- 6) Stato di famiglia;
- 7) Ispezione ipotecaria;
- 8) Estratto di ruolo Equitalia
- 9) Relazione particolareggiata OCC

Roma, li 1 aprile 2019

Avv. Mariena Di Genova


DEPOSITATO IN CANCELLERIA dell'av. Mariena Di Genova
CIVITAVECCHIA 13.05.2019 ist. con vers. n. A42833
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO \ nil - d. 12.12.2017 dell'OA Rom.
D. Rosa Domepica Caccavari
